

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2413

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ANSELMI TINA)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele

Presentato il 15 settembre 1978

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Com'è noto, il miele è attualmente disciplinato dal Titolo XIII del Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, approvato con regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045.

Tale Titolo XIII, composto da un solo articolo (articolo 131), detta solo disposizioni sommarie per la vendita, vietando

lo smercio del prodotto sofisticato, alterato o comunque nocivo per la salute pubblica, senza fare alcun riferimento alle caratteristiche di produzione e di composizione.

Il Consiglio delle Comunità economiche europee, in data 22 luglio 1974, ha adottato la direttiva n. 74/409 (pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* CEE del 12 agosto 1974, n. L. 221/10) relativa all'armonizza-

zione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele. Sulla base del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire nella propria legislazione le direttive adottate in sede comunitaria.

In attuazione di ciò l'amministrazione, ritenendo di potersi avvalere del disposto dell'articolo 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 — relativa alla « disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » — il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di emanazione di regolamenti speciali, ha predisposto uno schema di regolamento. Su tale provvedimento, inviato per il concerto in data 25 giugno 1976, tutte le amministrazioni interessate hanno fornito la preventiva adesione. Successivamente, peraltro, il Consiglio di Stato non ha condiviso la possibilità di recepimento della direttiva in argomento con atto regolamentare. Sulla base di tale orientamento il testo di decreto del Presidente della Repubblica è stato trasformato in testo di disegno di legge.

Il disegno di legge attualmente predisposto sulla base della predetta direttiva CEE disciplina sia la produzione che la commercializzazione del miele, stabilendo le diverse varietà che possono essere commercializzate e fissando nel contempo le caratteristiche intrinseche di composizione ed i requisiti igienico-sanitari che devono essere posseduti dal prodotto finito per poter essere destinato comunque alla alimentazione umana, sia che ad essa arrivi attraverso il consumo diretto, sia che arrivi come ingrediente di prodotti dolciari o da pasticceria.

Per quest'ultimo tipo di miele (« miele per pasticceria » o « miele per l'industria »), fermo restando il principio della idoneità alimentare, sono previste caratteristiche meno restrittive di quelle richieste al prodotto da destinare al consumo diretto, in considerazione delle trasformazioni cui va incontro il miele nel corso delle lavorazioni previste dalla tecnologia dei prodotti dolciari.

Il disegno di legge in esame è composto da 10 articoli.

L'articolo 1 dà la definizione di miele, ne indica lo stato fisico e la provenienza e stabilisce una classificazione in base al sistema di estrazione impiegato.

L'articolo 2 indica le caratteristiche di composizione che il miele deve possedere per poter essere commercializzato. Per ognuna di tali caratteristiche è stato necessario fissare due valori numerici differenti (con la sola eccezione per l'acidità) in quanto si è dovuto tener conto della diversa origine del prodotto, cui corrispondono ovviamente parametri abbastanza simili ma non identici.

L'articolo 3 sancisce il principio della genuinità e della integrità del miele e vieta, pertanto, l'aggiunta di qualsiasi sostanza ad esso estranea.

L'articolo 4 fissa le caratteristiche igienico-sanitarie del miele posto in commercio per essere destinato alla alimentazione umana. In esso è fatto riferimento a tutti quei fenomeni connessi con la scarsa igiene della lavorazione (presenza di sostanze o corpi estranei, sia di origine organica che inorganica), con il cattivo stato di conservazione (presenza di muffe, incipiente processo di fermentazione) e con i trattamenti tecnologici e chimici diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (riscaldamento, riduzione dell'acidità eccessiva mediante neutralizzazione con sostanze basiche). Particolare rilevanza, inoltre, è stata data a quelle sostanze di origine chimica (contaminanti) che possono trovarsi naturalmente presenti nel miele (la loro origine è da attribuirsi all'assorbimento, da parte dei fiori e della melata delle piante, di sostanze usate in agricoltura come fitofarmaci nonché di sostanze facenti parte dell'inquinamento atmosferico) e la cui quantità deve essere contenuta in limiti tali da non procurare nocuo alla salute pubblica.

L'articolo 5 fissa, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 2, le caratteristiche chimico-fisiche di una varietà di miele (miele di brughiera) e del miele destinato alle industrie alimentari o ad impieghi di pasticceria. Per questi tre tipi di miele è previsto un tenore di acqua

leggermente superiore a quello consentito per il miele comune, a condizione che esso sia giustificato da obiettive ragioni di produzione.

L'articolo 6 tratta la commercializzazione del miele. Esso prevede che il miele deve essere messo in commercio in confezione ed elenca una serie di indicazioni che, in analogia a quanto previsto per tutti i prodotti alimentari confezionati, devono figurare sulla confezione medesima o su etichette appostevi. È anche specificato che la denominazione « miele » può essere completata con una specificazione che fa riferimento all'origine floreale e vegetale, o al sistema di estrazione o alla specifica destinazione (specificazione quest'ultima necessaria solo per il tipo destinato all'industria o alla pasticceria).

Infine per il miele destinato al diretto consumo, è prevista la possibilità di una riduzione delle indicazioni che devono figurare sugli imballaggi, a condizione però che queste siano chiaramente riportate nei documenti di accompagnamento della merce.

Per graduare le infrazioni che potrebbero verificarsi, in relazione alla loro gravità, è stata prevista la più ampia casistica perché nessun comportamento in contrasto con la esposta normativa risulti impunito, ma tutti trovino il giusto vaglio in un equo sistema sanzionistico.

Per le infrazioni comportanti pericolo per la salute pubblica sono state previste sanzioni penali, mentre per le altre infrazioni è sembrata più opportuna ed idonea la sanzione amministrativa.

Le predette sanzioni sono state inserite nell'ultimo comma di ciascun articolo per il quale sono previste violazioni al fine di rendere più agevole la lettura del testo.

Per le modalità dell'applicazione delle sanzioni amministrative si è fatto rinvio alle norme della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (articoli 7 e 8).

L'articolo 9 fa rinvio alla normativa generale nel settore dell'alimentazione (legge 30 aprile 1962, n. 283) per quanto non stabilito dalla presente legge.

L'articolo 10 fissa la data in cui deve entrare in vigore la legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Tale prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato.

Il miele a seconda dell'origine si distingue in:

a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;

b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sul-

le stesse; il suo colore va dal bruno chiaro e bruno verdastro ad una tinta quasi nera.

Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:

1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi di miele di favo;

3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.

ART. 2.

Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.

Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:

1) Tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito:

miele di nettare non meno del 65 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento;

2) tenore d'acqua:

in generale non più del 21 per cento;

miele di brughiera (Calluna e miele di trifoglio) (Trifoglio sp.) non più del 23 per cento;

3) tenore apparente di saccarosio:

in generale non più del 5 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda e di Bonksia menziesii non più del 10 per cento;

4) tenore di sostanze insolubili in acqua:

in generale non più dello 0,1 per cento;

miele torchiato non più dello 0,5 per cento;

5) tenore in sostanze minerali (ceneri):

in generale non più dello 0,6 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento.

ART. 3.

Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto.

Chiunque viola le disposizioni di cui al primo comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 5 milioni.

ART. 4.

Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffa, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia, ecc. ecc.

Il miele non deve:

a) presentare sapore od odore estranei;

b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;

c) essere scaldato in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;

d) presentare un'acidità modificata artificialmente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

ART. 5.

Per il « miele per pasticceria », il « miele per l'industria » e il « miele di brughiera », fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 2, punti 1, 3, 4 e 5, è consentito un tenore massimo di acqua del 23 per cento, qualora detto tenore sia il risultato delle condizioni naturali di produzione.

Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal primo comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni.

ART. 6.

Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo.

L'uso della denominazione « miele », salvo quanto prescritto dai commi seguenti, è consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo.

Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione « miele » o una delle denominazioni specifiche, previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il « miele in favo » ed il « miele con pezzi di favo » devono essere designati come tali;

b) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore, oppure di un venditore residente all'interno della Comunità Economica Europea.

La denominazione « miele » o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 può essere completata tra l'altro da:

1) un'indicazione inerente all'origine floreale o vegetale, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;

2) un nome regionale, territoriale o topografico se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata.

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere b) e c) possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.

L'indicazione di cui al terzo comma, lettera a) deve figurare in lingua italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500.000.

ART. 7.

Per l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, l'autorità regionale può procedere in qualunque momento al prelievo di campioni di miele secondo le modalità previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Quando dalle analisi dei campioni prelevati risulti l'esistenza di un illecito sanzionato penalmente, l'autorità regionale trasmette immediatamente denuncia all'autorità giudiziaria, dandone senza indugio comunicazione al Ministero della sanità.

Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale

dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante. A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Indipendentemente dal procedimento penale l'autorità regionale può procedere al sequestro del miele che presenti pericolo per la salute umana. In tal caso la regione comunica i provvedimenti adottati e trasmette la relativa documentazione al Ministero della sanità che provvede ad informare le restanti regioni per l'adozione delle iniziative necessarie per la tutela della salute pubblica e per il conseguente coordinamento.

ART. 8.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

ART. 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.